

N. 1526

# **DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa del senatore AIMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2019

Modifica all'articolo 583-bis e introduzione dell'articolo 583-bis.1 nel codice penale in materia di reato di circoncisione clandestina e mutilazione di organi genitali maschili

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – I periodici drammatici casi di neonati morti a seguito di circoncisione riportano all'attenzione delle istituzioni le gravissime conseguenze legate alle circoncisioni « fai da te », praticate in casa dai genitori o da sedicenti medici o « santoni », con effetti irreversibili, quand'anche non tragici, sul bambino. Secondo stime recenti ogni anno, per motivi culturali, religiosi o igienici, vengono circoncisi in Italia tra i 4000 e i 5000 bambini stranieri. Di questi, circa il 35 per cento verrebbe circonciso clandestinamente, con il concreto rischio di emorragie o infezioni.

Numeri che arrivano a 9000-10.000 se si considerano anche coloro che effettuano la circoncisione, o dichiarano di averla effettuata, nel Paese di origine. La gravità delle conseguenze legate a una circoncisione effettuata in strutture non autorizzate e da persone non specializzate, induce pertanto a contemplare una fattispecie autonoma di reato che viene proposta con il presente disegno di legge anche al fine di smantellare il business delle circoncisioni clandestine. Ancor prima di prevedere il « diritto » alla circoncisione, di cui molto si è dibattuto anche di recente, appare infatti necessario stabilire il divieto assoluto di tale pratica al di fuori delle strutture sanitarie e senza le dovute cautele clinico-assistenziali, con adeguate pene per chi non rispetta il divieto stesso.

L'articolo 1 integra l'articolo 583-bis del codice penale sulle mutilazioni genitali femminili, prevedendo la decadenza della potestà genitoriale e l'interdizione perpetua da qualunque ufficio concernente tutela, curatela e amministrazione di sostegno, anche nel caso in cui il fatto sia commissionato dal genitore o dal tutore.

L'articolo 2 prevede l'inserimento dell'articolo 583-bis.1 nel codice penale stabilendo che chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, abusivamente e senza osservare le buone pratiche clinico-assistenziali, pratichi mutilazione degli organi genitali maschili, compresa la circoncisione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Si prevede un aumento di pena da due a sei anni se il fatto sia commesso ai danni di un minore o a scopo di lucro. Si prevedono inoltre aumenti di pena in caso di lesioni.

Al pari di quanto già avviene per le mutilazioni genitali femminili, è prevista, in caso di condanna, la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale e l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno qualora il fatto sia commesso o commissionato dal genitore o dal tutore e che la norma venga applicata anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, a danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

### Art. 1.

(Modifica all'articolo 583-bis del codice penale)

1. All'articolo 583-bis del codice penale, al quarto comma, dopo le parole: « il fatto sia commesso » sono inserite le seguenti: « o commissionato ».

### Art. 2.

(Inserimento dell'articolo 583-bis.1 nel codice penale)

1. Dopo l'articolo 583-bis del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 583-bis.1 – (Reato di circoncisione clandestina e mutilazione di organi genitali maschili) – Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, ovvero senza l'osservanza delle buone pratiche clinico-assistenziali, nonché delle linee guida, come definite e pubblicate ai sensi di legge, o abusivamente pratichi atti di mutilazione degli organi genitali maschili, ivi compresa la circoncisione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Il delitto di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a sei anni qualora sia commesso ai danni di un minore o se il fatto è commesso per fini di lucro.

La pena è aumentata di un terzo qualora dalla condotta derivi una lesione giudicata guaribile in giorni venti, di due terzi qualora ne derivino lesioni più gravi.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'ar-

#### XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ticolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso o commissionato dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- *a)* la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- *b*) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia».